



Centro Interateneo di  
Studi per la pace

*Interuniversity Center for  
Peace Studies*

## **Le nuove giustificazioni della tortura nell'età dei diritti**

A 250 anni dalla pubblicazione de "Dei delitti e delle pene" di Cesare Beccaria (Livorno, 1764)

**Vercelli/Torino  
20-21 novembre 2014**

Sintesi degli interventi

**Alessandra Algostino**

### **Il ritorno della tortura e la fragilità dei diritti**

Muovendo dall'analisi di alcuni esempi giudiziari e normativi paradigmatici del ritorno legale di un "grado di coercizione ammissibile", *alias* tortura (per tutti, l'ambivalente giurisprudenza della Corte Suprema israeliana e il *Military Commission Act* 2006 degli Stati Uniti), si intende riflettere sulla precarizzazione del divieto di tortura che Bobbio annoverava fra i pochi diritti assoluti. La fine dell'intangibilità del divieto di tortura si lega al mutamento di senso del concetto di "sicurezza", da *humus* per la garanzia dei diritti (sicurezza dei diritti) a elemento del bilanciamento con i diritti (diritto alla sicurezza *versus* diritti). In questo contesto, inevitabile riferimento giuridico è la sentenza del 2006 del Tribunale costituzionale tedesco sulla Legge sulla sicurezza aerea, che vede scontrarsi l'intangibilità della dignità umana con le esigenze di sicurezza, nonché, più ampiamente, le legislazioni antiterrorismo post 2001.

Il ritorno della tortura può essere letto come emblematico della fragilità dei diritti, nonostante le loro pretese di "eternità", che siano quelle del diritto naturale, del positivismo delle costituzioni o del riconoscimento internazionale. Appare la difficoltà di sottrarre i diritti al moto delle storia umana e l'ambiguità insita nel loro essere allo stesso tempo frutto dell'aspirazione a creare una società "più giusta" e della necessità di frenare l'"istinto del male". La ri-legalizzazione della tortura può essere letta nella prospettiva di un ricorso storico che, al Novecento, secolo dei diritti, vede contrapporsi un XXI secolo, come età del ritorno, ovviamente sotto mutate spoglie, di un totalitarismo, economico, politico e giuridico?

**Maria Bottiglieri**

### **Il "diritto al cibo adeguato" e l'alimentazione dei detenuti: tra tortura e trattamento inumano degradante**

L'intervento proposto intende evidenziare in che modo il *diritto al cibo adeguato* (ovvero il diritto di ogni essere umano «ad avere un accesso regolare, permanente, libero, sia direttamente sia tramite acquisti monetari, a cibo quantitativamente e qualitativamente adeguato e sufficiente, corrispondente alle tradizioni culturali della popolazione di cui fa parte e in grado di assicurare una vita psichica e

*fisica, individuale e collettiva, priva di angoscia, soddisfacente e degna*) è garantito nelle strutture penitenziarie e in che modo (e con quali pratiche) esso è violato, atteso che talora tale violazione è configurabile come trattamento inumano degradante o come tortura.

Il diritto al cibo, ad esempio, è violato quando a un detenuto è impedito di cibarsi secondo le regole alimentari proprie della sua religione o quando le autorità utilizzano nei confronti del detenuto una delle c.d. “cinque tecniche di privazione sensoriale”, in particolare quella della negazione di cibo e bevande. Nel caso di “alimentazione forzata”, invece, il diritto al cibo è ambivalente: da un lato sembra costituire un elemento di legittimazione di tale pratica, laddove questa è realizzata per tutelare il diritto alla vita del detenuto; dall’altro, può configurarsi come un limite alla medesima, soprattutto quando l’alimentazione forzata è eseguita non per salvare la vita del prigioniero ma allo scopo di deterrente o al fine di estrapolare confessioni o per punirlo in modo particolarmente cruento. Significativo, in tal senso, il caso Guantanamo, dove detenuti in sciopero della fame hanno denunciato di esser stati legati al letto dell’ospedale per non opporre resistenza all’alimentazione forzata, o di essere stati alimentati forzatamente **sulla sedia della tortura, dove veniva loro contemporaneamente somministrato un lassativo**, con conseguenze umilianti immaginabili.

**Marco Colombo**

**La tormentata abolizione della *Quaestio in caput sociorum* al Secolo dei Lumi: alle origini di un problema ancora attuale**

Le più celebri opere di riforma giudiziaria del secolo XVIII, volte all’abolizione della tortura giudiziaria e all’umanizzazione dei sistemi penali, non nascondono una forte incertezza riguardo al problema della *Quaestio in caput sociorum*, la tortura inflitta ai condannati per scoprire l’identità dei complici. Beccaria propone, seppur tra molte incertezze, di sostituire la tortura con riduzioni di pena per i delatori. Seigneux de Correvon si affida a metodi coercitivi come la *Territio* e il carcere duro. Sonnenfels approva, in quest’unica circostanza, un utilizzo eccezionale della tortura. Quistorp teorizza un sistema di convincimento che, partendo da sconti e aggravamenti di pena, giunge fino alla legittimazione della *Quaestio*.

La tormentata abolizione di questo genere di tortura si lega a tre fattori. 1) La scoperta dei complici si applica, non a un semplice sospetto, bensì a un individuo riconosciuto colpevole, in primo luogo, del crimine contestato e, in secondo luogo, di intralcio alle indagini. La reticenza del reo costituisce una minaccia dalla quale la società sembra legittimata a difendersi. 2) Il problema dei complici è spesso connesso ai crimini più pericolosi, ossia azioni di bande criminali, sedizioni, crimini politici. La prevenzione e la risoluzione di crimini di tale portata, in grado di minacciare l’intera società, rendono essenziale la scoperta dei complici e mettono in dubbio il processo di abolizione della tortura. 3) Difficoltà nell’adottare, in alternativa alla tortura, soluzioni non violente in grado di tutelare la sicurezza sociale.

Le medesime difficoltà che attanagliano i giuristi del Secolo dei Lumi sembrano essersi trasmesse ai secoli XIX, XX e XXI. La scoperta dei complici per mezzo di attenuazioni di pena si è affermata nei tribunali, mentre la *Territio*, il carcere duro e la tortura sono ancora oggi, da taluni autori, presentate come necessarie azioni di autodifesa in gravi questioni di sicurezza nazionale.

**Gianluca Dioni**

**Dignità umana e potere politico: dissonanze o armonia?**

## **La soluzione di Christian Thomasius.**

Il lavoro si propone di ricostruire la critica thomasiana alla tortura, nella cornice teorica della filosofia della pena del filosofo sassone, la quale – collocandosi all’inizio dell’arco temporale che caratterizza il movimento criminalistico riformatore del '700 – non solo prelude alla dottrina del Beccaria, ma anche ad *aspetti modernissimi* (Felice Battaglia) della scienza criminale. All’interno di uno sviluppo argomentativo, ove il concetto di dignità umana affonda le proprie radici nella visione cristiana dell’uomo creato ad immagine e somiglianza di Dio e che, utilizzando una metafora musicale, potrebbe rappresentare la tonalità di riferimento della complessiva elaborazione thomasiana, Thomasius articola la critica alla tortura in due distinti nuclei tematici. Il primo considera la tortura *violenta veritatis per tormenta facta inquisitio*, vale a dire un istituto che infrange il diritto naturale e, di conseguenza, le categorie di equità e di giustizia, e al contempo costituisce un’arbitraria anticipazione della pena, violando il principio che impone la proporzionalità tra la pena stessa ed il delitto e il precetto naturale, secondo cui *sui defensionem nemini esse prohibendam*. Il secondo nucleo, invece, cerca di evidenziare come tale crudele istituto sia un mezzo probatorio fallace e inadeguato a garantire l’applicazione del diritto, non potendo il giudice essere certo della verità delle confessioni estorte con la violenza.

Sviluppando tale prospettiva euristica, si cerca quindi di fare emergere lo stretto rapporto che lega la critica thomasiana alla tortura con la concezione relativa e anti-retributivistica della funzione penale. Quest’ultima trova il suo più profondo significato nel tentativo di conciliare l’aspetto preventivo con il criterio di proporzionalità tra delitti e pene e non rappresenta soltanto un passo fondamentale nella costruzione dello Stato di diritto, ma anche *un monito* sempre valido e necessario *in favore della ragione e della tolleranza* (Mario A. Cattaneo).

## **Cinzia Rita Gaza**

### **La tortura come arma di guerra**

In guerra come nel contesto civile, la tortura presenta una funzione strumentale, rispondente o meno ai principi correnti del diritto, che è quella di estorcere informazioni a un soggetto che si suppone non collaborativo.

Documenti e testimonianze, tuttavia, rivelano pratiche di tortura di nemici (combattenti e non) avulse da qualsiasi scopo funzionale e in violazione di ogni norma pattizia di regolazione della guerra. In tale contesto, si deve intendere come tortura anche l’uccisione preceduta dall’inflizione di sofferenze e tormenti esorbitanti rispetto all’uccisione stessa (eventualmente “utile”) in quanto privi di causa necessitante.

Tali pratiche possono essere lette secondo paradigmi differenti. In primo luogo, quello della vendetta, in una sorta di gioco al rialzo delle uccisioni e/o sofferenze subite.

In secondo luogo, quello della deterrenza consistente non tanto nell’efferatezza del trattamento dei prigionieri combattenti quanto nell’attacco alla loro sfera affettiva (e perciò profondamente debilitante) rappresentata dai civili.

In terzo luogo si evidenzia una dimensione ludica della tortura come portato della franchigia etica ed emotiva rappresentata dallo stato di guerra.

La tortura, in tali prospettive, si configurerebbe non come un deragliamento della disciplina ma come messa in campo di una vera e propria arma di guerra.

## **Alessandra Gianelli**

## **Chi può commettere atti di tortura? Considerazioni attorno alla difficoltà (superata?) di dare esecuzione in Italia alla Convenzione contro la Tortura**

La mancata introduzione del reato di tortura nel sistema penale costituisce, secondo l'organo internazionale di controllo (Comitato contro la tortura), una violazione di obblighi che l'Italia ha assunto con la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite del 1984. L'art. 4 della Convenzione prescrive infatti l'obbligo degli Stati parte di prevedere gli atti di tortura quali reati nei rispettivi ordinamenti penali. La tortura è definita nella CAT come intenso dolore o sofferenza, sia fisica che psichica, inflitta intenzionalmente da o dietro istigazione o con il consenso o l'acquiescenza **di un pubblico ufficiale o di altra persona che agisca in funzione ufficiale**, al fine di ottenere informazioni o confessioni. Proposte di legge di adeguamento del nostro sistema penale alla CAT presentate a più riprese in Parlamento si sono scontrate in passato con la netta opposizione delle forze dell'ordine. Queste rifiutavano di essere considerate gli unici possibili autori di un tale reato, ritenendo che anche privati possano commettere atti di tortura. Pertanto, secondo questa opinione, la norma penale dovrebbe essere formulata in senso più ampio di quanto richiesto dall'art. 4 CAT. E' attualmente stato approvato dal Senato ed è passato alla Camera un nuovo disegno di legge (S.10, C.2168 XVII Legislatura) che, nella versione ora in discussione, introduce il delitto di tortura nell'ordinamento italiano prevedendolo come reato comune, con pena aggravata se commesso da pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio nell'esercizio del servizio. Si tratta quindi di norma solo in parte corrispondente a quanto previsto dalla CAT.

Il contributo vuole considerare la *ratio* che sottintende l'impostazione della CAT e valutare se e come altre norme internazionali in tema di tortura interagiscono con la tipicizzazione propria della CAT, per considerare infine se il progetto in itinere (o forse, tra qualche mese, la legge adottata) è in effetti conforme agli obblighi internazionali dell'Italia.

**Diego Guzzi**

***La Question***

**Il dibattito sulla tortura durante la guerra d'Algeria**

«Ho riconosciuto su alcuni detenuti le tracce delle sevizie che quattordici anni fa ho personalmente subito nelle cantine della Gestapo». Con queste parole Paul Teitgen rassegnava nel marzo 1957, in dissenso con i metodi dell'esercito, le proprie dimissioni da segretario generale della polizia di Algeri. Le operazioni militari, cominciate nel novembre 1954, erano state subito caratterizzate da un inedito livello di violenza. Particolarmente feroce fu la «battaglia di Algeri»: una massiccia azione di polizia pianificata dal generale Massu in risposta agli attentati del FLN e finalizzata a «pacificare» la città. Nel corso degli scontri, i soldati francesi eseguirono moltissimi arresti, infliggendo poi agli indipendentisti torture sistematiche, che aprirono in Francia una profonda crisi morale.

Degli abusi non si interessarono i tribunali, che in quegli stessi mesi comminavano pene capitali anche a criminali comuni e a disertori. Così, mentre Pierre Vidal-Naquet fondava un comitato in memoria di Maurice Audin – un matematico catturato illegalmente, sevizato e ucciso dai paracadutisti di Massu – e il pamphlet del giornalista Henri Alleg *La question* – racconto autobiografico delle torture subite – interrogava nel profondo lo spirito della Francia repubblicana, l'avvocato Jacques Vergès inaugurava, nella difesa della militante algerina Djamilia Bouhired, il «processo di rottura».

Lo scalpore suscitato nel dibattito intellettuale investì presto l'opinione pubblica. E la memoria corse alla Seconda guerra mondiale. Come attestano *Les belles lettres*, un volume dimenticato di

Charlotte Delbo, che per prima denunciò in Francia la gravità delle violenze, e la testimonianza di Jean Améry, autore che della tortura ha scandagliato meglio di altri le ripercussioni psicologiche e sociali. Il ruolo attribuitole in *Intellettuale a Auschwitz* quale irreversibile punto di avvio del processo di disumanizzazione è senza dubbio legato allo scandalo provocato dai fatti di Algeri – come confermano i riferimenti al volume di Alleg.

### **Marina Lalatta Costerbosa**

#### **Vecchi e nuovi argomenti contro la tortura**

Negli anni Ottanta con il conflitto israelo-palestinese, ma soprattutto in modo inedito dopo l'11 settembre ha ripreso vigore una questione che ormai si riteneva superata, almeno nelle società democratiche contemporanee: la tortura. E questo non nel senso fattuale della persistenza di diffuse pratiche di tortura, questa terribile consuetudine mai purtroppo è venuta meno. La novità riguarda la cifra caratterizzante il dibattito: il tema diventa la compatibilità della tortura con l'ordine legale di natura, o almeno di ispirazione, democratica.

In sedi politiche, giuridiche e teoriche ha ripreso vita una discussione che ruota attorno alla possibilità o meno di una auspicabile o addirittura, secondo alcuni, doverosa rilegalizzazione della tortura. In larga misura si tratta della riformulazione di vecchi argomenti sostenuti in passato per contrastare le spinte abolizioniste tra Sei e Settecento.

Sono argomenti giuridici e moralizzanti confutabili riprendendo anche in questo caso passate controargomentazioni, ma in ampia misura rafforzabili alla luce dei “nuovi” vincoli del diritto internazionale, incentrati sul riconoscimento e la protezione dei diritti umani, e dei sistemi di diritto costituzionali affermatasi dopo il Secondo conflitto mondiale.

Non solo. Tra gli argomenti che è possibile muovere contro la proposta di una rilegalizzazione della tortura vi sono argomenti che si avvalgono anche delle competenze specialistiche e terapeutiche - pensiamo alla psicoanalisi, ma soprattutto all'etnopsichiatria – connesse alla natura del “trauma” di tortura subito dalle vittime. Per questa via il dibattito –pensiamo e questo vorremmo illustrare - si arricchisce di nuove voci, utili non solamente per fronteggiare gli impulsi alla legittimazione delle pratiche di tortura entro sistemi democratici, ma anche per offrire una più articolata e approfondita definizione della tortura come crimine e come violenza sulla persona umana.

### **Caterina Mazza**

#### **Contro la tortura. Analisi del mondo che sottende ogni evento di violenza estrema.**

In anni recenti, alcuni intellettuali e politici hanno iniziato a considerare la tortura come uno strumento adeguato per affrontare alcune delle maggiori sfide contemporanee. In particolare negli Stati Uniti all'indomani degli attacchi dell'11 settembre 2001, pensatori, giuristi e ufficiali di Stato hanno dibattuto a lungo sull'utilità di ricorrere alla tortura come efficace tecnica di interrogatorio. Una delle proposte che ha suscitato maggiori perplessità a livello internazionale, è stata avanzata da Alan M. Dershowitz, docente di diritto dell'Università di Harvard e avvocato penalista statunitense, per cui sarebbe opportuno rendere tale pratica legittima, inscrevendola in un preciso quadro normativo.

Per riflettere su tale questione e per poter cogliere compiutamente le implicazioni di un'eventuale legittimazione dell'uso della violenza estrema, occorre analizzare le caratteristiche, la logica, le finalità e le modalità che la tortura ha assunto nella nostra contemporaneità. Al fine di superare la semplice affermazione, basata su argomentazioni puramente ipotetiche, per cui la tortura, benché

pratica di per sé sbagliata e inaccettabile, può essere ammessa per isolati casi quando utile a garantire la sicurezza collettiva, occorre ripensare alle ragioni a monte del continuo ricorso alla pratica violenta. In tale prospettiva, si rivela necessario individuare le condizioni (a livello politico, militare e sociale) che permettono l'utilizzo della tortura, nonché le dinamiche (a livello individuale) che ne rendono possibile l'inflizione. Tali aspetti vengono considerati esaminando la letteratura legata al tema, le testimonianze di professionisti (quali avvocati, psicologi, operatori sociali) che si sono occupati della riabilitazione e dell'assistenza legale delle vittime di tortura e i rapporti scritti da alcune organizzazioni umanitarie.

**Henri Médard (Université d'Aix in Provence) Cecilia Pennacini (Università di Torino)**  
**Torture e violenza in Uganda (1750-2014)**

In Occidente, la violenza e l'orrore delle dittature africane sono divenuti luoghi comuni. Prima ancora del genocidio del Rwanda (1994), circolavano notizie su militari sanguinari che gettavano i loro oppositori ai coccodrilli nell'Uganda di Idi Amin, o su bambini soldato travestiti e drogati che mutilavano civili terrorizzati in Sierra Leone. Negli anni novanta, un video raffigurante il signore della guerra Prince Johnson che torturava, mutilava e poi uccideva Samuel Kanyon Doe, il Presidente della Liberia, fece il giro del mondo finendo con il diventare un successo commerciale. La Liberia era per altro già divenuta celebre per la fucilazione pubblica, nel 1980, del predecessore di Doe e di tutto il suo governo. Questi orrori confermano agli occhi degli occidentali uno stereotipo dell'Africa caratterizzato in primo luogo da una barbarie e una selvatichezza ataviche. Un continente in cui la crudeltà sarebbe un dato naturale che non richiede spiegazioni.

Tuttavia gli esempi celebri non sono che dei casi estremi. Le situazioni di pace, di gran lunga prevalenti, non fanno notizia. Idi Amin fece uccidere centinaia di migliaia di vittime, che in alcuni casi furono effettivamente gettate nel lago Vittoria per smaltire i cadaveri più velocemente, ma l'immagine delle vittime mangiate vive dai coccodrilli è un'invenzione occidentale. La violenza di Amin, lungi dal rappresentare l'eterna barbarie africana, pare affine a quella esercitata dai caudillos dell'America Latina. La modernità del genocidio del Rwanda è stata ampiamente dimostrata, quella di Prince Johnson, che commercializza il video delle torture che infligge al suo rivale, salta agli occhi. I bambini soldato rappresentano evidentemente un fenomeno post-coloniale, dal momento che soltanto le armi da fuoco introdotte dopo il 1880 (leggere e facili da utilizzare), consentirono l'arruolamento dei bambini, che si diffonderà in Africa a partire dagli anni cinquanta del Novecento per svilupparsi in tempi recenti. La concezione della violenza che si cela dietro tutti questi episodi non rimanda dunque a un passato atavico ma si situa chiaramente nell'esperienza della modernità, che nel caso africano è il risultato dei processi di colonizzazione e di evangelizzazione.

In questo contributo cercheremo di analizzare i cambiamenti occorsi nella concezione della violenza in Uganda, un caso estremo anche per l'Africa, insistendo sulle rotture che si susseguono dal diciottesimo secolo a oggi. Descriveremo l'emergere nel regno del Buganda di una violenza organizzata, spettacolare, legittimata all'interno di un quadro istituzionale, dotata di senso per le vittime stesse. Successivamente si manifesterà una violenza coloniale molto estesa e tuttavia contenuta, negata ed ipocrita. Infine si assisterà a un incremento della brutalità come conseguenza dell'indebolimento dello stato e delle difficoltà che i leader contemporanei incontrano nell'imporre la loro volontà a popolazioni recalcitranti.

Verso la metà del diciottesimo secolo un regime monarchico dispotico e violento si sviluppa nel Buganda, il regno che dà il nome all'Uganda attuale. Le torture, le mutilazioni e le esecuzioni sono un fatto comune, inquadrato all'interno di un sistema religioso e giudiziario ben strutturato (che presentava anche importanti forme di bilanciamento e di controllo del potere regale). Sono messe

in atto da un personale numeroso, perfettamente formato e organizzato. La spettacolare messa in scena della violenza dello stato è destinata a costringere la popolazione all'obbedienza e alla disciplina, a stabilire un potere patriarcale estremo, a imporre la volontà dei padroni sugli schiavi. Questa violenza illustra inoltre un'ideologia politica e religiosa che insiste sulla natura ambivalente del potere, dove il re è allo stesso tempo colui che feconda il regno moltiplicando i soggetti e colui che utilizza il potere di distruzione con crudeltà inaudita.

Questo sistema verrà abolito nel 1889 da un potere rivoluzionario cristiano. Pochi anni prima (nel 1886) lo scontro tra il sovrano e i nuovi poteri emergenti rappresentati dai paggi di corte convertiti al protestantesimo, al cattolicesimo e all'Islam, si era manifestato nel famoso episodio dei martiri torturati e messi a morte nei modi più efferati. L'inchiesta condotta negli anni successivi dai missionari cattolici ci consegna le testimonianze oculari dei fatti, permettendo l'analisi dell'ultima manifestazione di una forma di violenza tipica del diciottesimo e del diciannovesimo secolo, destinata a trasformarsi profondamente con il nuovo regime introdotto dagli stranieri. Una delle prime misure di questo regime sarà in effetti il licenziamento di migliaia di boia che lavoravano per il re, un atto che indica il profondo rifiuto e la perdita di significato della violenza di stato che si era perpetrata nel secolo in trasformazione. I nuovi convertiti aderiscono superficialmente all'ideologia vittoriana della violenza che viene loro trasmessa dagli alleati britannici, che presto diverranno i colonizzatori.

Durante il periodo coloniale si sviluppa una violenza di massa che ha una forma differente. La tortura non scompare completamente ma resta inconfessata e nascosta. Il ricorso alle punizioni corporali è sistematico, le esecuzioni capitali ricorrenti, ma la tortura non viene perpetrata apertamente. Il potere coloniale è pervaso di contraddizioni. Gli storici del Kenya hanno mostrato il contrasto tra la moltiplicazione dei condannati a morte nella colonia (e il ricorso sistematico alla tortura nella lotta contro i Mau Mau) mentre nella metropoli sale il consenso riguardo all'abolizione della pena capitale.

Con l'indipendenza la violenza dei regimi si pone, in un primo tempo, in continuità con quella dell'amministrazione coloniale. Ma la disciplina è presto sostituita dalle forze dell'ordine: la violenza diviene una questione di controllo militare che bilancia la debolezza di un potere politico impopolare. Il monopolio della violenza viene allora contestato in maniera maggiore che nei regimi precedenti. La brutalità anarchica dei soldati di Obote e di Amin è una confessione di debolezza, un'attitudine amatoriale, un handicap che favorirà negli anni ottanta la salita al potere del regime attuale. Quest'ultimo, lontano dall'abolire la tortura la rende più discreta, più selettiva ed efficace. Un segno del ritorno di uno stato forte dopo la crisi degli anni che seguirono l'indipendenza.

Nonostante ciò, lo stato non è l'unico attore di violenza, soprattutto nel momento in cui è sottoposto a processi di indebolimento. La società civile contemporanea può essere particolarmente crudele: i ladri e gli altri criminali subiscono spesso sevizie atroci prima di essere linciati e messi a morte dalla folla. I movimenti di opposizione armata fanno anch'essi ricorso sistematicamente alla violenza e alla tortura. Il Lord Resistance Army (LRA) offre un esempio lampante di questo fenomeno. Nel nord dell'Uganda ha trasformato negli ultimi quindici anni la tortura, le sevizie e le mutilazioni in armi di guerra, nei pilastri della sua efficacia politica e militare. Paradossalmente questo movimento si pone in continuità con il passato. Joseph Kony, un integralista cristiano, si ispira alle pratiche del terrore messe in atto dagli schiavisti musulmani nel diciannovesimo secolo.

#### **Qualche riferimento**

- Allen Chris, 1999, "Endemic Violence and State Collapse in Africa", *Review of African Political Economy*, vo. 26, n. 81, pp. 367-384.
- Allen Tim, Vlassenroot Koen, 2010, *The Lord's Resistance Army*, London, Zed Books.

- Faupel J. T., 1962, *African Holocaust. The story of the Uganda Martyrs*, London, Geoffrey Chapman.
- Hansen Holger Bernt, Twaddle Michael, 1995, *From Chaos to Order. The politics of Constitution Making in Uganda*, Fountain Publishers, Kampala.
- Kasozi A. B. K., 1994, *The social origin of violence in Uganda. 1964-1985*, Mac Gill Queen University Press
- Leopold Mark, 2005, *Inside the West Nile. Violence, History and Representation on an African Frontier*, James Currey, Oxford.
- Médard Henri, 2007, *Le royaume du Buganda au XIX siècle*, Paris, Karthala.
- Thomas H. B., 1951, "The Baganda Martyrs, 1885-1887", *The Uganda Journal*, vol. 15, n. 1, pp. 84-91.
- Wrigley Christopher, 1959, "The Christian Revolution in Buganda", *Comparative Studies in Society and History*, 2(1), pp. 33-48.

## **Muriel Montagut**

### **Invisibilisation et justification de la torture dans les démocraties**

L'objectif de cette communication est d'explicitier les nouvelles formes prises par les actes de torture, en nous intéressant particulièrement à la manière dont les États démocratiques en justifient l'usage.

En préambule, nous évoquerons la nécessité d'appréhender la torture comme système pour mieux en comprendre ses enjeux et ses effets. L'idée en effet d'une appréhension systémique de la torture est née du constat que dans le cadre thérapeutique, l'articulation par le sujet de trois dimensions – les tortures subies, le contexte qui les a rendues possibles et l'intention avec laquelle elles ont été produites –, est nécessaire pour entamer le travail de désamplification des effets de la torture, et parvenir à articuler l'histoire personnelle à l'histoire collective.

Ainsi, pour souligner le fait que la torture ne se réduit pas à un acte mais englobe sous son aspect structurel trois éléments constitutifs, le contexte, l'intention et l'acte, j'ai proposé les termes de système torturant. Cette appellation rend compte de l'interdépendance des composants les uns avec les autres.

Après cette introduction, nous aborderons le phénomène d'invisibilisation de la torture au XXI<sup>ème</sup> siècle en l'illustrant d'exemples concrets, notamment en mettant au jour les effets pervers de la torture dite blanche. Nous montrerons qu'au-delà de ces nouvelles formes de torture, ses enjeux restent les mêmes, et ce quelques soient les logiques qui ont mené à cet acte (la logique judiciaire qui tend à utiliser la torture comme moyen de recueillir des renseignements ; la logique rééducative qui vise à transformer les comportements ; la logique punitive dans laquelle l'acte de torture est associé à un désir de vengeance. Une logique d'emprise existe de manière intrinsèque dans les trois précédentes).

Nous analyserons les nouvelles justifications de l'usage de la torture, notamment lorsque cette dernière est le fait d'un État démocratique, en nous intéressant au scénario de la bombe à retardement.

2

Dans ce scénario, la justification de la torture tient à une question : « *N'auriez-vous pas recours à la torture si vous déteniez un homme qui sait où et quand doit exploser une bombe qui va tuer de nombreuses vies innocentes, et qui refuse de parler ?* » Ce dilemme moral que pose constitue l'argument principal des défenseurs de la torture.

Ce scénario dans « l'air du temps » nous est particulièrement familier car il est développé dans l'univers télévisuel et cinématographique. Nous donnerons pour exemple la série *24 heures chrono* diffusée depuis novembre 2001. Nous montrerons que ce scénario de la bombe à retardement repose sur une vraie méconnaissance des mécanismes de la torture que nous nous proposerons d'analyser.



**Eleonora Natale**

### **Fenomenologia della tortura nel XX secolo: il caso argentino**

Una riflessione sull'ultima dittatura militare argentina (1976-83) si inserisce nel dibattito attuale sulla tortura in quanto l'uso di questa pratica, illegale ma ampiamente diffusa, assume in questo contesto dei connotati nuovi e dalla portata eccezionale, riscontrabili in una certa misura nella attuale materializzazione della "war on terror".

Il *Proceso de reorganizaciòn nacional*, come venne chiamato il programma adottato dalla giunta militare presieduta da Jorge Videla, rappresenta un caso estremo, particolare e unico nel panorama delle dittature militari latinoamericane. L'estensione e la crudeltà della repressione, esercitata attraverso il terrorismo di Stato e l'uso profondo e prolungato della violenza politica di massa giunse a cancellare, durante gli anni '70, un'intera generazione dalla storia e dal tessuto sociale argentino.

Sullo sfondo di un conflitto portato avanti da guerriglie di estrema sinistra ispirate dai venti rivoluzionari che spiravano nel continente in seguito al trionfo della Cuba di Castro, la lotta alla sovversione costituiva il fulcro del programma di rinnovamento nazionale instaurato dai militari del *Proceso*, che il 24 marzo 1976 presero il potere in seguito a un colpo di stato. Le Forze Armate argentine sostenevano che la decadenza argentina e il fallimento dei governi precedenti dimostravano che esistevano nel paese taluni settori incorreggibili che dovevano essere eliminati definitivamente affinché gli errori del passato non si ripetessero più. Il raggiungimento della pace sociale, dell'ordine e della stabilità, era possibile solo attraverso l'eliminazione di qualunque possibile oppositore, anche ideologico. È questa l'anomalia della tragedia argentina: non solo gli oppositori in armi, ma anche chi dissentiva sul piano economico, sociale e culturale rappresentava una minaccia. La macchina della repressione venne allestita seguendo un'ideologia precisa e un piano ben articolato: non si trattava solo di imporre nuove regole del gioco, ma di cambiare i giocatori ed eliminarne alcuni. A questo scopo lo Stato non appariva più uno strumento adeguato o sufficiente; sarebbe divenuto uno strumento efficace solo nel momento in cui esso si fosse effettivamente connotato come Stato di Terrore: il potere venne esercitato attraverso lo Stato, ma anche al di sopra e fuori di esso, nella sua violenta missione punitiva destinata a neutralizzare, e a far letteralmente sparire, una lunga lista di nemici.

Partendo dalla definizione di *guerra sporca* e di *guerra culturale*, nell'ambito della quale viene individuato un nemico interno alla nazione portatore di ideali da sradicare, ci concentreremo su come la tortura diventa punizione, messaggio di terrore e strumento dalle finalità pedagogiche attraverso cui rieducare la società argentina. Le operazioni militari si trasferiscono su un terreno ideologico, la mente e la memoria divengono un vero e proprio campo di battaglia non dichiarato. La *guerra sporca* argentina è un conflitto che si gioca su due binari: il primo legale e visibile, rappresentato dall'apparato istituzionale delle Forze Armate, dai prigionieri politici e dai carceri regolari; il secondo clandestino, invisibile e molto più esteso, costruito su sequestro, tortura e sparizione forzata di migliaia di cittadini. È in questo secondo campo che la tortura gioca un ruolo

fondamentale: concepita dai militari come un vero e proprio prolungamento della guerra culturale contro le idee sovversive e rivoluzionarie, la tortura porta a una trasposizione dello scontro fisico su un piano mentale per l'affermazione dei tradizionali parametri culturali promossi dal regime, in un vortice di violenza che segnerà per sempre il volto della nazione argentina.

Punti salienti della riflessione:

- Breve inquadramento storico dell'ultima dittatura militare argentina.
- Concetti di *guerra sporca*, *guerra culturale* e costruzione *ad hoc* di un nemico interno alla nazione.
- I passaggi della violenza politica di massa contro la società civile: la specificità del caso argentino tra sequestro, tortura e sparizione forzata.
- Metamorfosi della tortura: la tortura come punizione, messaggio di terrore e strumento di rieducazione della società argentina.
- Gli insegnamenti della *US School of the Americas* e della dottrina castrense francese, il contributo dell'esperienza argentina: la creazione di un *know how* nell'uso della tortura e nel trattamento di un nemico *ad hoc* nella guerra al terrore.

### **Marta Picchi**

#### **THE EUROPEAN UNION GUIDELINES ON TORTURE.**

#### **REFLECTIONS ON THE COMPATIBILITY OF TORTURE WITH THE EU PRIMARY LAW**

The abolitionist certainty against torture – achieved in many countries and at the international level – has been called into question by invoking the need to regulate practices carried out in a hidden manner, in order to set limits and protect human dignity. In addition, the torture – particularly in the face of heinous crimes and situations of extreme urgency – would be justified according to the logic of the lesser evil and the looming threat, thereby becoming not only legitimate, but also a duty and compatible with the rule of law.

The European Institutions have intervened several times on the issue of torture and, more recently, the European Parliament adopted two resolutions on “*the situation of fundamental rights in the European Union*” and “*the eradication of torture in the world*”, giving rise to some reflections: the European Union – while reiterating the rejection of torture – seems to pay more attention to the fight against torture in third-countries, rather than alarming episodes and proposals at the political level in some Member States.

This paper will study the compatibility of torture with the EU primary law: it will analyze if the legalization of torture by Member States would be respectful of the principle of homogeneity or constitute a breach of Article 2 of the EU Treaty allowing the use of sanctions envisaged by Article 7 of the EU Treaty. In particular, it will examine if, in the EU policy on torture, there is already a distinction between the forms of torture that must be discarded and the use of coercive means for which there are some openings or, however, there is no explicit definitive position.

### **Pugliese Mariangela**

#### **La tolleranza della tortura come l'intollerabile comunitario**

La proposta di alcuni intellettuali come A. Dershowitz di legalizzare la tortura comporta una serie di problematiche che minano la stessa idea di comunità politica.

L'*impasse* della proposta potrebbe essere analizzata partendo dalla logica del male minore esaminando il suo rapporto con la tolleranza da una triplice prospettiva: del torturato, del torturatore e della comunità di cui fanno parte entrambi.

Tale prospettiva è interessante alla luce delle *new torture* che mirano all'annichilimento psicologico della persona fino al completo disfacimento ontologico. Queste richiedono un tipo particolare di torturatore: un soggetto addestrato alla totale incapacità di provare simpatia ed empatia, "forgiato" atrofizzandone la coscienza fino a che non sia in grado di sentire né rimorsi né responsabilità, ma capace di relazionarsi con un particolare sadismo. Tutto ciò, in maniera inversa, potrebbe valere anche per coloro che, con le loro azioni, si rendono eventuali torturati. Ecco allora che la proposta di Dershowitz si rivela un azzardo che conduce ad un pieno annichilimento del soggetto relazionale – sia esso l'inerte torturato, il sadico torturatore o l'atrofizzato "spettatore" sociale.

Le conseguenze sarebbero tali da comportare la proliferazione di casi come quelli di Abu Ghraib le cui torture rispondono, più che a esigenze di sicurezza, a un sadico desiderio teatrale di oscenità.

La de-tabuizzazione della tortura mette in gioco un nuovo e paradossale paradigma del tollerabile patologizzando la relazionalità tra i soggetti su cui si fonda ogni comunità politica. De-tabuizzare la tortura significa non solo diminuire gli ostacoli morali verso il loro perpetrarsi, ma creare un *frame* favorevole all'adozione e alla replica, agevolando il suo affermarsi come costume. Il danno a livello della comunità globale sarebbe irreparabile: si avrebbe una comunità in cui Adolf Eichmann potrebbe essere dichiarato «non colpevole».

**Giulio M. Salerno**

**Diritti inviolabili e ragion di Stato: un dibattito costituzionalmente orientato dalla dignità dell'uomo**

La "ragione di Stato" si pone spesso sullo sfondo degli atti posti in essere dalle pubbliche autorità che intendono limitare i diritti inviolabili o comunque incidere negativamente su questi ultimi. In uno Stato costituzionale fondato sui valori liberaldemocratici, però, solo la Costituzione può legittimare l'esercizio del potere pubblico, soprattutto quando si tratta di interventi relativi a sfere di libertà costituzionalmente garantite. Spetta alla Costituzione, quindi, definire e delimitare i presupposti e le finalità che consentono il legittimo esercizio di tali atti.

Tuttavia, se da un lato la Costituzione si presenta come il fondamento e il limite delle "ragioni di Stato" legittimamente applicabili, dall'altro lato è inevitabile, proprio per la peculiare "genericità" del dettato costituzionale, un'intrinseca flessibilità delle "ragioni di Stato" costituzionalmente rilevanti. E, ancora, ci si può chiedere se sia rintracciabile nel quadro dei valori costituzionali una "ragionevolezza di Stato" distinta dalle "ragioni di Stato" espressamente previste dalla Costituzione, e che possa consentire ulteriori interventi limitativi dei diritti.

In ogni caso, ogni atto pubblico che incide sui diritti deve rispettare un limite costituzionale invalicabile, il rispetto della dignità dell'uomo che è posta dalla Costituzione alla base di quel fondamentale principio di eguaglianza che deve sempre orientare il rapporto tra i governanti e i governati. In questo senso, può rintracciarsi il limite invalicabile di qualsivoglia interpretazione flessibile delle "ragioni o della ragionevolezza di Stato" utilizzabili in senso restrittivo dei diritti e delle libertà.

Si tratta, in definitiva, di quella "ragione dello Stato costituzionale e liberal-democratico" che non solo preclude tali atti, ma impone anche di sanzionare i comportamenti lesivi della dignità posti in essere dalle pubbliche autorità.

**Francesca Somenzari**

## **Stati Uniti e Francia: prigionia e tortura dalla fine della Seconda guerra mondiale alla guerra d'Algeria**

Questo contributo prende in considerazione un arco temporale che va dal 1944 al 1962, e si focalizza su due aspetti:

- 1) sulla stretta relazione che spesso intercorre tra prigionia di guerra e tortura anche in mano alle potenze democratiche di cultura occidentale;
- 2) sull'uso della violenza legittimata e non.

Questi due aspetti sono applicati a tre casi di detenzione:

- a) quella dei tedeschi e degli italiani in mano americana tra il 1944 e il 1945;
- b) quella dei tedeschi in mano francese dal 1944 al 1948;
- c) quella degli algerini in mano francese durante la guerra d'Algeria.

Il primo caso è un esempio di prigionia con potenziali aspetti di tortura non legittimata; in altri termini qui si assiste ad un'*escalation* di privazioni (alimentari, strutturali, assistenziali...) associate a forme di violenza che in genere non vanno oltre a quello che R. Branche definisce *le coup*, ovvero il colpo e che rappresenta il cosiddetto primo *step* all'interno dei metodi di tortura. Anche se *le coup* non ha alcuna rilevanza in criminologia, ha tuttavia il potere di "far comprendere al detenuto che è senza difese"<sup>1</sup>. Nei campi americani il pestaggio dei prigionieri era un fenomeno non così raro.

Il secondo caso è più complesso perché è un tipo di prigionia in cui la tortura- pur continuando a non essere legittimata- si ritaglia uno spazio più ampio: le botte, le bruciature a ferro caldo, l'uso dell'elettricità sulle zone più sensibili del corpo del detenuto sono metodi molto comuni, soprattutto durante gli interrogatori<sup>2</sup>.

Il terzo caso rientra invece in uno stato di tortura piena (che contempla cioè i cosiddetti cinque stadi: il colpo, l'impiccagione, il *waterboarding*, l'elettrificazione e lo stupro), per di più avallata da documenti ufficiali come il rapporto Wuillaume<sup>3</sup>.

---

1 R. Branche, *La torture et l'armée pendant la guerre d'Algérie (1954-1962)*, Gallimard, Parigi, 2001, p. 327.

2 Archivio del Comitato Internazionale della Croce Rossa , *dossier G 25/5*.

3 P. Vidal-Naquet, *Lo stato di tortura*, Laterza, Bari, 1963, pp. 199-212.